

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 056/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 ottobre 2009, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIGNOR FALCONIERI ELEUTERIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2010 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35, COMMA 1 E 38 COMMI 2 E 3 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 32 del 25.09.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Falconieri Eleuterio annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE TUTTINO ALESSIA SEGUITO GARA LAZIO CALCIO FEMMINILE/CALCIO CHIASIELLIS DEL 10.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 20 del 14.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Chiasiellis di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELL’A.S.D. REAL MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA ATLETICO GIOVINAZZO/REAL MOLFETTA DEL 6.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 87 del 9.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Molfetta di Molfetta (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING ORTONA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.11.2009 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA DE LUCA SEGUITO GARA SPORTING ORTONA / ADRIATICA PESCARA DEL 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 126 del 21.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Ortona C5 di Ortona (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE AL SIG. CALEGARI MARCO FINO AL 4.11.2009;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE AL CALC. DEFENDI EMANUELE;**
- SEGUITO GARA DOMUS BRESSO/BERGAMO CALCIO A5 DEL 17.10.2009**

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 126 del 21.10.2009)

La C.G.F. prede atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo, per quanto attiene la posizione del signor Calegari Marco e dichiara estinto il procedimento.

Respinge il ricorso per il calciatore Defendi Emanuele confermando la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 29 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete